



**COMUNE di AGNANA CALABRA**  
Provincia di Reggio Calabria

PROT. N° 663 DEL 21 FEB. 2012

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N° 03 DEL 14-02-2012**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CONDONO (PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI).**

L'anno duemiladodici del giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 19,00 convocato dal Sindaco ed invitato come da avvisi scritti, consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la Presidenza del Sindaco Natalino CUSATO in sessione STRAORDINARIA di Prima Convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sig.:

N.ORD.	COGNOME	NOME	PRESENTE SI/NO
1)	CUSATO	NATALINO	SI
2)	LUPIS	GIUSEPPE	SI
3)	SANSALONE	EMANUELE VITTORIO	SI
4)	CUSATO	ANTONELLA	NO
5)	LAROSA	SALVATORE	SI
6)	SPERANZA	FRANCESCO	SI
7)	BARBIERO	MASSIMO	SI
8)	CAPOGRECO	FRANCESCO	SI
9)	NICEFORO	ALESSIA	NO
10)	FURFARO	CATERINA	SI
11)	SAPORITO	FRANCESCO	NO
12)	PAPANDREA	DOMENICO	NO
13)	BOVA	FRANCESCO	NO

PRESENTI: N. 08


ASSENTI: N. 05

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Monica GRILLEA

Accertato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall'art 49 del Dlgs n° 267/2000 che qui di seguito si trascrivono:

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile.



Responsabile dell'Area Amministrativa  
f. Rag. Salvatore Lipari

## PREMESSO

- che l'art 13 della legge 289 del 27.12.2002 ( Legge Finanziaria 2003) introduce la possibilità per gli enti locali di istituire provvedimenti di sanatoria per i tributi locali di propria competenza e prevede che i comuni possono stabilire la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato dall'ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;
- che le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale;
- che la nota del Dipartimento delle Politiche Fiscali n. 2195 del 14.05.2004 che in tema di condono ha chiarito che il Comune ha la facoltà temporalmente illimitata di regolamentare il condono per i propri tributi e di deliberare disposizioni agevolate anche in anni successivi al 2003;
- che a fronte dei vantaggi conseguibili dal contribuente che ha omesso di dichiarare e/o pagare tributi comunali di sanare la propria situazione debitoria , vi sono i vantaggi per il Comune che può accelerare le procedure di incasso;

Sentito il Sindaco il quale

- evidenzia che l'amministrazione ha ravvisato l'opportunità di dotarsi di un regolamento per l'applicazione del condono ( definizione agevolata dei tributi locali) ;
- da lettura della bozza di regolamento, sottoposta all'odierna approvazione, predisposta, senza alcun onere per l'ente, dalla ditta New Eurotecnò di Ardore, il cui rappresentante è stato invitato all'odierna seduta consiliare per fornire eventuali chiarimenti;

Sentiti gli interventi dei consiglieri presenti:

Furfaro Caterina: Ringrazio il sig. Monteleone, ma a relazionare ci doveva essere il responsabile dell'ufficio, perché la ditta incaricata non ha l'obbligo di relazionare al Consiglio Comunale. Il soggetto preposto è il responsabile del servizio finanziario. Tra l'altro manca una relazione istruttoria dove sono riportate le motivazioni inerenti l'approvazione di questo condono. Negli atti che sono stati consegnati manca formalmente il parere ai sensi dell'art 49 del dlgs n. 267/2000. Inoltre a mio giudizio l'art 13 della legge 27.12.2002 n. 289, non è più in vigore e non prevede l'estensione dei condoni agli anni successivi al 2003, anche perché ci sono doversi pareri della Corte dei Conti che limitano il condono delle tasse e dei tributi locali agli anni antecedenti al 2003.

Visto il regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali, composto da n. 10 articoli, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 1 ( Furfaro C.) espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti;

## IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di approvare, per le ragioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, il regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali, composto da n. 10 articoli, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Di demandare al responsabile dell'ufficio tributi di provvedere ad ogni adempimento previsto nel regolamento, compreso l'invio dello stesso al Ministero delle Finanze;

**COMUNE DI AGNANA CALABRA**  
(Provincia di Reggio Calabria)

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI  
TRIBUTI LOCALI**

---

Approvato con delibera di C.C. nr.° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# INDICE

## PREMESSA

<b>Art. 1</b>	Oggetto del regolamento	pag.	3
<b>Art. 2</b>	Scopo del regolamento	pag.	3
<b>Art. 3</b>	Ambito di applicazione	pag.	3
<b>Art. 4</b>	Contribuenti ammessi	pag.	3

## CAPO I

### Definizione agevolata dei rapporti tributari locali

<b>Art. 5</b>	Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)	pag.	4
<b>Art. 6</b>	Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.)	pag.	4
<b>Art. 7</b>	Presentazione istanza di definizione agevolata dei tributi	pag.	4

## CAPO II

### Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità ed efficacia

<b>Art. 8</b>	Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata	pag.	6
<b>Art. 9</b>	Rigetto delle istanze di definizione agevolata	pag.	7

## Norme Finali

<b>Art. 10</b>	Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento	pag.	7
----------------	--	------	---

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato ai fini dell'introduzione dell'istituto del condono dei tributi locali e l'applicazione del medesimo istituto sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 13 della Legge nr.° 289 del 27 dicembre 2002 (finanziaria 2003) e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

## **Articolo 2**

### **Scopo del regolamento**

1. Scopo del regolamento è di semplificare e razionalizzare il procedimento di condono dei tributi locali, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare la base imponibile dei tributi stessi dell'Ente e ridurre il contenzioso nel campo dei tributi propri dell'Ente.

## **Articolo 3**

### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2011 e si applica ai seguenti tributi:

- a) imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
- b) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.);

2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata:

- i rapporti tributari per i quali l'ente impositore è decaduto dal potere di accertamento;
- i rapporti tributari che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo;
- i rapporti tributari definiti con l'istituto dell'accertamento con adesione e con la rateizzazione della somma;
- i carichi di ruoli pregressi.

3. la definizione agevolata dei tributi locali non ha comunque effetto sui versamenti per le annualità correnti dei tributi.

## **Articolo 4**

### **Contribuenti ammessi**

1. Possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente regolamento tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.

2. Gli eredi o gli aventi titolo possono presentare istanza di definizione agevolata per regolarizzare le posizioni tributarie del loro danti causa.

## CAPO I

### Definizione agevolata dei rapporti tributari locali

#### Articolo 5

##### Imposta Comunale sugli Immobili

1. I soggetti passivi **dell'imposta comunale sugli immobili**, di seguito denominata ICI, che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli, incompleti, inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la maggiore imposta dovuta, possono definire i rapporti tributari ancora pendenti relativi alle annualità 2005-2011 come di seguito:

a) se non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 1, comma 161, del D.Lgs 296/2006, con il versamento del 100% dell'imposta dovuta con esclusione degli interessi e delle sanzioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 504/1992 e successive modifiche e/o integrazioni.

b) se sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 1, comma 161, del D.Lgs 296/2006, emessi dal Comune di Agnana Calabria, con il versamento del 100% dell'imposta dovuta oltre agli interessi e spese postali (diritti di notifica) con esclusione delle sole sanzioni.

2. possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari pendenti relative alle annualità 2006-2011 con l'èe stesse modalità di cui al precedente punto 1 a) e b), anche i soggetti passivi ICI ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 1 del D.Lgs. n. 296/2006 e che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, o essendone esclusa seguito della soppressione dell'obbligo della dichiarazione, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti.

#### Articolo 6

##### Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. I soggetti passivi della **tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani**, di seguito denominata **T.A.R.S.U.** che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 507/1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, incompleti, inesatti (per es. superficie inferiore, utilizzo diverso, etc), incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa o la diversa maggiore tassa dovuta, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2006-2010 mediante versamento **del 100% della tassa dovuta, dell'addizionale e della maggiorazione comunale ex ECA e del tributo provinciale**, con esclusione degli interessi e della sanzione.

#### Articolo 7

##### Presentazione istanza per la definizione agevolata (ICI, TARSU)

1. La definizione agevolata di imposte e tributi previsti ai precedenti articoli 5 e 6, si perfeziona con la presentazione di apposita istanza afferente a ciascun tributo, obbligatoriamente per tutte le annualità, pena

l'inammissibilità della stessa, resa su appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi, e l'attestazione originale di avvenuto pagamento delle somme dovute entro il termine perentorio del **31 maggio 2012**.

2. La dichiarazione per la definizione agevolata dei tributi locali contiene i seguenti elementi essenziali, a fini di una ottimale impostazione delle relazioni tra l'Amministrazione ed i contribuenti presentatori:

- a) dati identificativi personali del soggetto tenuto al versamento del tributo locale;
- b) dati identificativi fiscali del soggetto di cui alla precedente lettera a);
- c) tributo o tributi locali per i quali si procede alla definizione agevolata e specificazione dei presupposti, tra:
  - c.1) dichiarazione con irregolarità formali;
  - c.2) dichiarazione infedele;
  - c.3) omessa dichiarazione;
  - c.4) omesso pagamento di tributo dichiarato;
  - c.5) pagamento irregolare del tributo rispetto agli elementi dichiarati;
  - c.6) accertamento tributario in corso;
  - c.7) accertamento o liquidazione del tributo locale allo stato di definitività dell'avviso;
  - c.8) accertamento ricondotto a contenzioso in sede giurisdizionale;
- d) annualità del tributo o dei tributi locali per le quali si procede a definizione agevolata;
- e) ammontare del tributo o dei tributi locali per i quali si procede a definizione agevolata, desunto da dichiarazioni presentate o da atti di accertamento;
- f) ammontare del maggiore o dei maggiori tributi locali calcolati in relazione ai presupposti applicativi stabiliti dalla normativa vigente;
- g) indicazioni specificative inerenti particolari presupposti applicativi del o dei tributi locali per i quali si perviene alla definizione agevolata;
- h) data e sottoscrizione da parte del contribuente interessato;

3. La dichiarazione di cui al precedente comma 1 riguardante persona giuridica è sottoscritta dal legale rappresentante della stessa.

4. La dichiarazione per la definizione agevolata dei tributi locali costituisce:

- a) atto dichiarativo integrativo per le dichiarazioni eventualmente infedeli presentate per ogni annualità in relazione ai singoli tributi locali;
- b) atto dichiarativo sostitutivo delle dichiarazioni che si dovevano presentare per ogni annualità in relazione ai singoli tributi locali, in caso di omissione delle stesse.

5. L'istanza di cui sopra deve essere sottoscritta dal soggetto passivo d'imposta, ovvero da uno dei coobbligati, dall'erede o da chiunque ne abbia titolo e consegnata al protocollo generale dell'Ente entro il **31 maggio 2012**. Potrà, altresì, essere spedita per posta raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, al fine dell'ammissibilità della domanda medesima, sarà fatto riferimento alla data di spedizione risultante dal timbro postale.

## CAPO II

### Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità ed efficacia

#### Articolo 8

##### Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di che trattasi si perfeziona, oltre che dalla presentazione della richiesta per tutte le annualità, con il pagamento della somma dovuta da calcolarsi con le modalità previste dal presente regolamento, entro il termine perentorio del **31 maggio 2012** mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di **c/c postale nr.° \_\_\_\_\_**, messo a disposizione dell'Ufficio Tributi, **intestato al Comune di AGNANA CALABRA – Servizio Tesoreria**, per i casi indicati agli articoli n. 5, 6, indicando nella causale i seguenti elementi: "Condono Tributi Locali", tipo di tributo ed anno/i di riferimento oggetto del condono (ICI o TARSU)
2. I soggetti interessati potranno richiedere la rateizzazione delle somme dovute alle seguenti condizioni:
  - a) per l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata i contribuenti potranno rateizzare l'importo a mezzo versamento da eseguirsi in un massimo di 12 rate mensili in relazione all'entità della somma, tutte di pari importo e comunque non inferiori ad € 100,00 (euro cento/00);
  - b) la scelta del pagamento rateale comporta l'applicazione degli interessi legali sulla rate successive alla prima;
  - c) la rateizzazione deve essere comunicata dal contribuente entro il termine che il Comune ha fissato per il pagamento, corredando l'istanza di rateizzo con l'attestazione, in originale, di versamento della prima rata;
  - d) il mancato pagamento di ogni singola rata comporta la decadenza dai benefici della definizione agevolata e l'attivazione della procedura di accertamento. In tali casi non si prevede il rimborso delle somme eventualmente già pagate che, comunque, verranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo;
3. Gli errori scusabili ritenuti tali, ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati, mediante versamento integrativo entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata agli interessati da questo Ente a mezzo posta raccomandata A/R e, in mancanza, la procedura non avrà definizione.
4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non costituisce titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate antecedentemente alla pubblicazione del presente regolamento.
5. La definizione agevolata dei rapporti tributari si conclude con il versamento dell'ultima rata.
6. Con il perfezionamento della definizione agevolata, perdono efficacia gli atti in precedenza emessi dall'amministrazione comunale.
7. La conclusione della definizione agevolata non esclude l'esercizio, da parte dell'Ente, di ulteriore azione accertatrice, nei casi in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un ulteriore tributo dovuto e non dichiarato.
8. La definizione agevolata dei tributi locali, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione dei tributi stessi risultanti dalla dichiarazione, costituendo elemento preclusivo per la fruizione, da parte del contribuente, di deduzioni o agevolazioni previste dalla normativa vigente o per l'applicabilità di esclusioni in relazione a situazioni particolari.



9. La dichiarazione per la definizione agevolata dei tributi locali non costituisce titolo per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni per il tributo diverse da quelle originariamente dichiarate.

## **Articolo 9**

### **Rigetto delle istanze di definizione agevolata**

1. Il comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato a mezzo posta raccomandata A/R, non oltre il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza di definizione, si riserva di attivare la procedura di accertamento entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative e di incamerare le somme versate a titolo di acconto sull'importo successivamente liquidato dall'Ente.

2. Entro i termini di cui al precedente comma, l'ufficio può chiedere ulteriori documenti qualora sia necessario per dare corso al procedimento o per verificare la posizione contributiva. La richiesta produce la sospensione della decorrenza del termine di cui al comma 1 fino all'adempimento da parte del contribuente, che dovrà avvenire entro giorni 15 successivi al ricevimento della stessa. Se entro tale termine il contribuente non provvede a fornire le informazioni richieste, l'ufficio rigetta la relativa istanza.

3. In assenza di rigetto l'istanza di definizione agevolata si intende accolta ad ogni effetto.

## **NORME FINALI**

### **Articolo 10**

#### **Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento**

1. Il presente regolamento, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune di AGNANA CALABRA.

2. Il Dirigente del Servizio Tributario adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire adeguata diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante internet, stampa locale, manifesti ed emittenti televisive locali.

Altresì avrà cura di trasmettere copia del presente regolamento:

- Al Responsabile del Settore AA.GG. per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Alle segreterie dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Reggio Calabria;
- Alla segreteria dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Reggio Calabria
- Alle sedi CAF locali.

3. Il personale dell'Ufficio Tributi avrà cura di distribuire gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta copia del presente regolamento, nonché copia dei modelli dell'istanza di definizione agevolata.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di Legge vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE  
f.to Natalino CUSATO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Monica GRILLEA

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il 21 FEB. 2012 e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

data 21 FEB. 2012

IL MESSO COMUNALE  
f.to Giuseppe SANSALONE

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale il 21 FEB. 2012 e per 15 giorni consecutivi.

data 21 FEB. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Monica GRILLEA

Attesto che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 21 FEB. 2012 al \_\_\_\_\_, senza opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Monica GRILLEA

**Attestato di esecutività**

- | | 1-ai sensi dell'art.134-Com.4° (perchè dichiarata immediatamente eseguibile);
- | | 2-ai sensi dell'art.134 Com.3° (perchè decorsi 10 gg. dalla pubblicazione);

data

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Monica GRILLEA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Monica GRILLEA